



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

VIA SANTA MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805
Fax 0324 575953

E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it

C.F. 83001330030
P.IVA 00524500030

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

L'anno **duemilaventidue** addì **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala consiliare presso l'Edificio Polivalente, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SIMONA CLAUDIO - Presidente	Sì
2. VIROLETTI STEFANO - Consigliere	Giust.
3. CARDECCIA ELENA - Consigliere	Sì
4. VALTERIO LORENZO - Consigliere	Sì
5. FARIOLI MATTEO - Consigliere	Sì
6. SOMMACAL FRANCESCO - Consigliere	Giust.
7. VALTERIO MARCELLO - Vice Sindaco	Sì
8. SAVOIA DAVIDE - Consigliere	Giust.
9. VALTERIO PIERANGELO - Consigliere	Sì
10. CAROSIO GIULIA - Consigliere	Sì
11. CENTAMORI STEFANO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale MUNDA DOTT.SSA FERNANDA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SIMONA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - ❖ le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - ❖ l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g).

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ❖ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ❖ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ❖ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ❖ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio era di almeno 500.000 euro annui;
 - ❖ il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017- 2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
 - ❖ l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
 - ❖ per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU.

Premesso che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 25.09.2017 con deliberazione di C.C n. 34,
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie nel 2018 è stata effettuata con deliberazione di C.C. n. 36 del 17.12.2018;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie nel 2019 è stata effettuata con

- deliberazione di C.C. n. 40 del 23.12.2019;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie nel 2020 è stata effettuata con deliberazione di C.C. n. 29 del 28.12.2020;
 - la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie nel 2021 è stata effettuata con deliberazione di C.C. n. 27 del 10.12.2021;
 - con deliberazione di C.C. n. 8 del 30.03.2021 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie - deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.12.2020 - liquidazione della quota di partecipazione della Società Superossola S.r.l." si è proceduto alla liquidazione della quota della società Superossola srl;
 - dopo la revisione del 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e la sopra citata deliberazione consiliare n. 8/2020 il comune di Antrona Schieranco risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
 - ❖ ACQUA NOVARA VCO;
 - ❖ CONSERVCO;
 - ❖ DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI;
 - ❖ GAL LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA.

Dato atto che i Gal ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Europeo 1303/2013 sono esclusi dall'applicazione del Decreto Leg.vo 175/2016 avendo una disciplina speciale e di fonte comunitaria finalizzata espressamente all'attivazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (parere del Sottosegretario di Stato per la pubblica Amministrazione e la semplificazione del 18.10.2017 DFP 0058781).

Preso atto delle partecipazioni, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, si dà atto che questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore.

Viste gli allegati prospetti riepilogativi relativi alle sopra citate società, anno 2021.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica.

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Sindaco Presidente:

Presenti e votanti: 7 - Favorevoli: 7 - Astenuti: 0 - Contrari: 0.

DELIBERA

1. Di dare atto che le partecipazioni societarie del Comune di Antrona Schieranco rispettano i parametri normativi, pertanto questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore.
2. Di approvare gli allegati prospetti riepilogativi relativi alle sopra citate società, anno 2021.
3. Di dare infine atto che non vi erano altri provvedimenti da adottare in merito alle partecipazioni societarie su cui relazionare nella presente sede.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to : SIMONA CLAUDIO

IL SEGRETARIO
F.to : MUNDA DOTT.SSA FERNANDA

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000.

F.to : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/12/2022 al 05/01/2023 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Antrona Schieranco, lì 21/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:MUNDA DOTT.SSA FERNANDA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Antrona Schieranco lì 21/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUNDA DOTT.SSA FERNANDA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Antrona Schieranco, lì _____

F.to : IL SEGRETARIO COMUNALE